

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 99

Riferimenti Archivistici: M 01 - 20250000009

ADUNANZA DEL 24/07/2025

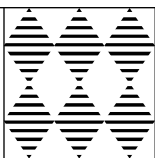
OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E DELLE GARANZIE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI APPROVATO CON DELIBERA C.C. 118/2023 E DELLO SCHEMA DI GARANZIA ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	-
ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	-
BERTINI PAOLO	2
BORRI CARLA	3
CALUSSI ALESSANDRO	-
CANESCHI ALESSANDRO	4
CAPORALI DONATO	-
CORNACCHINI MERI STELLA	5
CUCCINIELLO ROBERTO	6
DELFINI MATTIA	7
DONATI GIOVANNI	8
DONATI MARCO	9
FERRARI FABRIZIO	-
GALLORINI ANDREA	-
GHINELLI ALESSANDRO	10
GIORGETTI VITTORIO	11

LUCACCI FRANCESCO	12
MATTESINI DONELLA	-
MENCHETTI MICHELE	13
PALAZZO SIMON PIETRO	14
PALAZZINI FRANCESCO	-
PERTICAI PIERO	15
PUGI ILARIA	16
RALLI LUCIANO	17
ROMIZI FRANCESCO	18
ROSSI FEDERICO	19
SEVERI ROBERTO	20
SILENO VALENTINA	-
STELLA LUCA	21
VACCARI VALENTINA	-
VISCOVO RENATO	22
LUCCI FABIO	23

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	BORRI CARLA DONATI GIOVANNI DONATI MARCO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 29 giugno 2023 e successiva deliberazione n. 118 del 30 novembre 2023 è stata rispettivamente adottata e approvata - ai sensi dell'articolo 19 comma 4 della legge regionale n. 65/2014 - la variante al piano operativo, finalizzata alla definizione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale, secondo la documentazione predisposta dal Servizio Governo del Territorio;

Dato atto che contestualmente è stato approvato il testo del “Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” (appendice A) e della bozza di garanzia (allegato 1 al regolamento);

Rilevato che, nel corso di questo primo periodo di vigenza della disciplina contenuta nel Regolamento, numerosi soggetti interessati hanno segnalato la difficoltà di reperire nel mercato compagnie assicurative disponibili a costituire la garanzia nella forma prescritta dal regolamento comunale;

Rilevato che le clausole di maggiore difficoltà applicativa sono quelle volte ad assicurare la continuità della garanzia per tutta la durata dell'impianto, senza possibilità di interruzioni, dovute a mancati rinnovi da parte del garante o alle possibili vicende societarie (ad es. trasferimenti, trasformazioni, vendite, fallimenti, etc..) ed in particolare:

REGOLAMENTO:

6. DURATA E RIVALUTAZIONE QUINQUENNALE

1. La durata della fideiussione bancaria/polizza assicurativa deve essere pari a cinque anni rinnovabile, di volta in volta, per un uguale periodo fino alla scadenza della vita utile dell'impianto previa rivalutazione sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni. Il contratto di garanzia rivalutato nell'importo dovrà essere trasmesso al Comune di Arezzo entro 180 giorni antecedenti la scadenza quinquennale.

2. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è l'ultimo disponibile fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

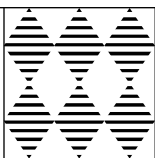
SCHEMA DI GARANZIA

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia è costituita con un'unica fideiussione/polizza di durata quinquennale rinnovabile per l'intera durata della vita dell'impianto a decorrere dalla data della stipula. La presente garanzia fideiussoria si intenderà accettata dal Comune solo a seguito di una espressa lettera di accettazione e conferma della stessa. La garanzia sussiste senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino all'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

a) costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

b) apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione degli interventi previsti dal "Piano di Ripristino".

L'Ente garantito si avvale della garanzia prestata nel caso di inadempienza alle prestazioni garantite.

Considerato che lo scopo perseguito dall'Amministrazione Comunale – attraverso la previsione della continuità del contratto di garanzia – è di soddisfare l'esigenza imprescindibile della tutela del territorio dai rischi di abbandono incontrollato da parte dei soggetti gestori degli impianti di produzione energie rinnovabili che hanno completato il proprio ciclo produttivo e della ricaduta dei costi di smaltimento strutture e ripristino delle aree sulla collettività;

Preso atto per contro delle valutazioni espresse dai soggetti interessati e dai soggetti che prestano le garanzie (soprattutto compagnie assicurative) in ordine alle difficoltà ad assumere rischi di durata indefinita o comunque superiore ai cinque anni;

Ritenuto pertanto di variare il Regolamento e lo schema di garanzia (art. 3) nel seguente modo:

REGOLAMENTO:

6. DURATA E RIVALUTAZIONE QUINQUENNALE

1. La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte della Ditta Obbligata. E' possibile prestare un'unica garanzia per l'intera durata o, in alternativa, più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale. E' prevista ogni 5 anni la rivalutazione sulla base del tasso d'inflazione programmata. Il contratto di garanzia rivalutato nell'importo dovrà essere trasmesso al Comune di Arezzo entro 180 giorni antecedenti la scadenza quinquennale.

2. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è l'ultimo disponibile fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

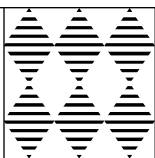
SCHEMA DI GARANZIA

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte della Ditta Obbligata.

E' possibile prestare un'unica garanzia per l'intera durata o, in alternativa, più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale.

Qualora vengano prestate più garanzie, antecedentemente ai 180 giorni precedenti alla scadenza del contratto, l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare al Comune il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga); il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo in conformità a quanto



previsto all'art. 4 ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

*1) costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga alla fideiussione/polizza originaria: **in tal caso l'ente beneficiario si impegna a svincolare la garanzia cessante;***

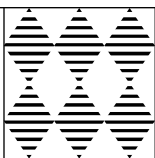
*2) apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo della **fideiussione/polizza originaria** a seguito di esecuzione degli interventi previsti dal "Piano di Ripristino".*

Il Comune si avvale della garanzia prestata nel caso di inadempienza alle prestazioni garantite.

Sentito nel merito della questione il broker assicurativo del Comune, il quale ha esaminato il regolamento e lo schema di garanzia nel testo originario ed in quello variato, esprimendo al riguardo un parere assunto al prot. 80095/2025 del 11.06.2025, con il quale è stato evidenziato che: *" il problema per le fidejussioni di lunga durata è la capacità assuntiva della compagnia a legarsi ad un rischio per un periodo superiore ad un massimo di 10 anni (per via di questioni legate ai trattati di riassicurazione). Per questo motivo le compagnie, qualora il contratto da cui trae origine l'obbligo per il contraente di polizza (nel ns caso il regolamento) preveda un periodo superiore ad anni 10, sono restie ad assumere il rischio, ritenendosi (a ragione) vincolate fino al termine vita dell'impianto, anche a fronte di polizze emesse con scadenza fissa a 5 anni. L'idea di prevedere nella nuova formulazione una sorta di svincolo automatico al termine dei 5 anni condizionandolo alla presentazione di un'altra polizza per pari periodo, è tecnicamente apprezzabile. Resta il fatto che se il contraente non provvede a produrre una nuova polizza (o una appendice di proroga di quella in corso) la compagnia temerà comunque di restare vincolata alla garanzia fino al formale svincolo da parte dell'Ente beneficiario. Di conseguenza il problema non è risolto del tutto. Per ogni buon conto la soluzione proposta è accettabile ed è il massimo che, attenendoci alle disposizioni normative, l'ente beneficiario possa concedere al mercato".*

Ritenuto pertanto opportuno variare la clausola in oggetto, sempre tenendo presente l'obiettivo perseguito dal Regolamento comunale di contemperare le molteplici esigenze esistenti in materia di energie da fonti rinnovabili: dall'interesse pubblico alla tutela del territorio all'obiettivo pubblico della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (per il raggiungimento dei vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia) agli interessi imprenditoriali dei privati investitori;

Valutato che la nuova formulazione dell'art. 3 primo comma corrisponda sempre alla finalità di tutelare la continuità della garanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'impianto ma al contempo soddisfi le esigenze di convenienza contrattuale dei soggetti privati e dei garanti, allo scopo di agevolare il rilascio delle garanzie da parte delle compagnie assicuratrici ed al contempo di tutelare comunque la collettività dai rischi di abbandono incontrollato degli impianti di produzione energie rinnovabili che hanno completato il proprio ciclo produttivo;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Ritenuto che tale obiettivo possa essere perseguito con la previsione di un meccanismo di rinnovo obbligatorio della garanzia entro i sei mesi precedenti alla scadenza quinquennale con la presentazione di una nuova garanzia o di un documento di proroga o rinnovo della precedente e della disposizione che permette al Comune, in caso di mancato rinnovo nei termini, di escutere immediatamente la garanzia;

Ritenuto altresì necessario, nell'occasione, eliminare un errore materiale presente nel facsimile di garanzia approvato con la delibera n. 118 del 30 novembre 2023: tale errore era stato determinato da un mancato allineamento del facsimile con il testo del Regolamento così come modificato a seguito dell'emendamento presentato da un Gruppo consiliare, che aveva, tra le altre cose, introdotto nell'art. 5 - *tipologie di garanzia* il periodo: “ *nonché del pagamento delle sanzioni comminate dall'amministrazione comunale durante l'eventuale iter amministrativo per ottenere il ripristino, nell'importo di euro 10.000,00*”.

Ritenuto pertanto di modificare il testo della premessa dello schema di garanzia per inserire lo stesso periodo del testo vigente del Regolamento emendato:

Premesso che:

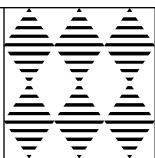
-Ai sensi dell'art. 4 del “Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” (di seguito “Regolamento”) approvato con DCC xx/2023, il Soggetto intestatario/Ditta Obbligata ai fini della formazione del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico ubicato in e catastalmente individuato al foglio part.lle ai sensi degli artt. 6 –6 bis del decreto legislativo n. 28/2011 è tenuto a sottoscrivere apposito atto d'obbligo in favore dell'Amministrazione Comunale avente ad oggetto:

a) la dismissione dell'impianto, lo smaltimento e la rimessa in pristino comprensiva di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi secondo le modalità previste dal piano di Piano di Ripristino facente parte della documentazione progettuale;
b) le eventuali misure compensative previste dal progetto;
*c) la garanzia finanziaria a copertura dell'importo dei lavori previsti dai punti a) e b) e degli oneri fiscali e spese tecniche determinati nella misura del 10 per cento del suddetto importo, oltre che di eventuali ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta per inadempienze o atti/fatti colposi, dolosi o accidentali, verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia stessa nella misura del 5%, **nonché del pagamento delle sanzioni comminate dall'amministrazione comunale durante l'eventuale iter amministrativo per ottenere il ripristino, nell'importo di euro 10.000,00**”.*

*-l'importo della garanzia finanziaria di cui al Piano di Ripristino ammonta a € oltre IVA e 10 % per spese tecniche e 5% per eventuali ulteriori danni ed **euro 10.000,00” per eventuali sanzioni per un totale complessivo di €***

-la garanzia finanziaria deve essere rinnovata e rivalutata, secondo quanto previsto all'articolo 6 del “Regolamento”, ogni 5 anni.

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione assetto del territorio, ambiente e qualità urbana, nella seduta del 24 giugno 2025;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Rilevato che l'articolo 42 comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti, ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal direttore del Servizio governo del territorio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, nel quale viene altresì attestato che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dato atto che il dibattito relativo alla presente proposta, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, è contenuto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 15 maggio 2025;

Vista la votazione, esperita tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottiene il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

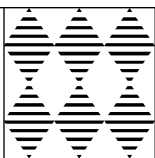
Consiglieri presenti	23	
Consiglieri votanti	16	
Voti favorevoli	16	
Voti contrari	0	
Astenuti	7	Andreani, Caneschi, Donati G., Donati M., Menchetti, Ralli, Romizi.
Non Votanti	0	

Esito votazione: approvata a maggioranza

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la modifica del testo del “Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, (appendice A) e dello schema di garanzia (allegato 1 al regolamento), contenuto nell'elaborato “RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della LR.65/2014 ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA DEL RP ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR.65/2014”, predisposto dal Servizio Governo del Territorio ed approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 30 novembre 2023 così come di seguito riportato:

REGOLAMENTO:



6. DURATA E RIVALUTAZIONE QUINQUENNALE

1. La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte della Ditta Obbligata. E' possibile prestare un'unica garanzia per l'intera durata o, in alternativa, più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale. E' prevista ogni 5 anni la rivalutazione sulla base del tasso d'inflazione programmata. Il contratto di garanzia rivalutato nell'importo dovrà essere trasmesso al Comune di Arezzo entro 180 giorni antecedenti la scadenza quinquennale.

2. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è l'ultimo disponibile fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

SCHEMA DI GARANZIA

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte della Ditta Obbligata.

E' possibile prestare un'unica garanzia per l'intera durata o, in alternativa, più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale.

Qualora vengano prestate più garanzie, antecedentemente ai 180 giorni precedenti alla scadenza del contratto, l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare al Comune il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga); il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo in conformità a quanto previsto all'art. 4 ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

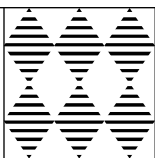
La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

1. costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga alla fideiussione/polizza originaria: in tal caso l'ente beneficiario si impegna a svincolare la garanzia cessante;

2. apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo della fideiussione/polizza originaria a seguito di esecuzione degli interventi previsti dal "Piano di Ripristino".

Il Comune si avvale della garanzia prestata nel caso di inadempienza alle prestazioni garantite.

2. Di dare mandato al Servizio Governo del Territorio di eliminare l'errore materiale del testo della garanzia così come specificato in premessa e di apportare le modifiche come sopra approvate al testo del Regolamento e dello schema di garanzia e di procedere alla



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

pubblicazione del testo modificato;

.../bloise

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA